



NEWS DEL GIORNO

Il lavoratore non può agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 marzo 2025, n. 5799, ha ritenuto che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi. Ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui. Ciò che viene impropriamente denominata come "azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo" è, quindi, una *species* dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta, ex articolo 2116, comma 2, cod. civ., per il caso in cui il datore di lavoro abbia omissso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più